

N. 1845

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1996

Norme in materia di trasferimento delle competenze
dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato

ONOREVOLI SENATORI. - L'Ente scuole materne della Sardegna (ESMAS), fu istituito con la legge 1° giugno 1942, n. 901, confermato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 668, ed inserito nella tabella IV degli enti del parastato disciplinati dalla legge 20 giugno 1975, n. 70.

La sua istituzione rispondeva alla esigenza, tuttora presente, di sopperire alla mancata presenza del servizio scolastico statale infantile nella regione.

Le crescenti richieste da parte delle famiglie per un servizio che, via via nel tempo, si è rilevato sempre più essenziale, hanno fatto sì che l'Ente assumesse dimensioni di una certa rilevanza tanto da raggiungere, allo stato attuale, una consistenza organica di 490 unità lavorative, di cui 330, tra direttivi, docenti, amministrativi e non docenti, di ruolo; le rimanenti, a tempo indeterminato.

L'ente gestisce 154 scuole, di cui: 85 ubicate sia in locali di proprietà della regione autonoma della Sardegna che in locali acquisiti dallo stesso ente in comodato gratuito; 69 ubicate in locali di enti morali e congregazioni, per un totale di 6.700 alunni frequentanti, con una media di 24 per sezione.

Le entrate per le spese fisse ed obbligatorie provengono tutte dal bilancio dello Stato, mentre quelle inerenti la manutenzione dei locali ed il servizio mensa provengono dal bilancio della regione Sardegna, che sin dall'inizio ne ha assunto l'onere, con destinazione obbligatoria.

Nel quadro della riduzione della spesa pubblica introdotta dalla legge finanziaria del 1995, sono stati diminuiti gli stanziamenti a favore dell'ente del 6 per cento, con

previsione triennale. Quella del 1996, rimarcando ulteriormente il contenimento della spesa, ha inasprito la riduzione delle sovvenzioni al 20 per cento, sempre con previsione triennale, per quegli enti inclusi nella tabella B in cui era stato declassato il suddetto ente, ignorando così le finalità istitutive dell'ente medesimo. Ciò ha determinato, nel bilancio dell'ESMAS, un disavanzo di 11 miliardi con prevedibili conseguenze drammatiche: quali la chiusura di metà delle scuole dislocate nei diversi comuni e la messa in mobilità di 200 dipendenti. Tenuto conto: *a)* dell'assoluta necessità di garantire alla Sardegna un servizio in un settore talmente vitale quale è l'educazione dell'infanzia; *b)* che l'ESMAS, nonostante le attuali dimensioni, ha sopperito solo parzialmente alle carenze dello Stato; *c)* che numerosi comuni dell'Isola, con particolare riferimento a quelli delle aree montane, sono del tutto privi di sezioni di scuola materna statale e di altra natura; *d)* che l'aggravarsi del fenomeno della disoccupazione, già abbastanza insostenibile per la Sardegna, imporrebbe il potenziamento dei servizi sociali e non, viceversa, un drastico ridimensionamento proprio per attenuare le conseguenze negative della mancanza del lavoro sul tessuto sociale della Regione, si propone la statalizzazione dell'ente per garantire l'erogazione del servizio e per il mantenimento dei posti di lavoro ad esso collegati.

La legge proposta consta di un unico articolo volto a sancire il trasferimento dell'ente allo Stato e a disciplinare, anche in conformità del conseguente decreto ministeriale, l'assetto giuridico e professionale di tutto il personale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le attuali sezioni di scuola materna gestite dall'Ente scuole materne della Sardegna (ESMAS) vengono trasformate in sezioni di scuola materna statale, a partire dal 1° settembre 1997.

2. Il personale insegnante viene trasferito dai ruoli dell'ESMAS nei ruoli dello Stato con procedure stabilite con decreto ministeriale, da emanare, da parte del Ministero della pubblica istruzione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dovrà garantire, attraverso una graduatoria permanente, ad esaurimento, il passaggio nei ruoli statali del personale docente dell'ente, prima di procedere alle operazioni di nuove nomine, previste per le scuole materne statali, ad eccezione per quelle relative ai vincitori di precedenti concorsi statali.

4. Il decreto di cui al comma 2 dovrà inoltre disciplinare l'accertamento del possesso del titolo di studio da parte del personale docente e prevedere, per coloro che ne siano sprovvisti, una fase transitoria, durante la quale, attraverso corsi di riconversione, da istituirsi a livello provinciale, il conseguimento del titolo prescritto.

5. Il personale ausiliario, in attesa che anche quello in servizio nelle attuali scuole materne statali transiti nei ruoli dello Stato, viene assorbito, mediante mobilità, dagli enti locali competenti per territorio.

6. Il personale amministrativo viene trasferito nei corrispondenti ruoli del personale dello Stato, anche in soprannumero.

7. In fase transitoria dovrà essere consentito al personale tutto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato trenta anni di servizio utile a pensione, di poter essere collocato a riposo, in

deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

8. Alla copertura finanziaria per l'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di 26 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, così ripartito:

a) riduzione di 14 miliardi del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

b) riduzione di 12 miliardi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997, 1998, 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando l'accantonamento del Ministero della pubblica istruzione.